



IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 18/17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma il 19 aprile 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Leonardo Labbadessa (licenza di conc./cond. n. 373738).

Fatto

Con atto dell'11 gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato Leonardo Labbadessa per violazione dell'art.8 (8.1 ed 8.4) R.S.N., per avere usato nei confronti del sig. Nicola Sandivasci, presidente della a.s.d. Motori & Motori, organizzatrice del Trofeo TKL 2016, espressioni ingiuriose sia in conversazioni dirette, sia in SMS, sia in messaggi postati su Facebook e su Whatsapp.

Intimato per l'udienza del 19 aprile 2017 e comparso dinanzi al Collegio, il sig. Labbadessa ha svolto le sue difese: ammettendo il fatto, ha documentato di avere presentato al sig. Sandivasci le sue scuse, da questo accettate.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato, rimettendosi al Collegio per la determinazione della sanzione da applicare. L'incolpato si è, del pari, rimesso alla decisione del Collegio.

Motivi della decisione

Il fatto nella sua obiettività è provato dalle pagine web acquisite, dalle dichiarazioni del sig. Sandivasci e dalle ammissioni dello stesso incolpato.

Il Trofeo TKL si disputa su diverse gare; ma il relativo regolamento prevede distinta iscrizione per le singole gare; sicché solamente gli iscritti all'uno ed alle altre può utilizzare per il Trofeo i punti conseguiti in ragione dell'esito delle singole gare. Il contrasto tra il sig. Labbadessa ed il sig. Sandivasci ha tratto origine da tale singolare regolamentazione; ed il Labbadessa, non soddisfatto delle risposte avute alle sue contestazioni (concernenti la mancata attribuzione di punti ai fini del Trofeo ad alcuni piloti e pretese inadempienze nei confronti dei vincitori), è trascorso in espressioni ingiuriose ed in affermazioni lesive del decoro e dell'onore dell'organizzatore.

Si deve dunque affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato: viola, infatti, il principio di lealtà (art. 8. 1) e quello di non violenza (art. 8.4) il comportamento del licenziato il quale, a fronte di pretese ingiustizie subite o rilevate a danno di terzi, anziché dare sportivamente prova di autocontrollo per un pacato chiarimento (eventualmente rivolgendosi agli organi della giustizia sportiva), scompostamente trascenda in espressioni ingiuriose, coinvolgendo nelle sue contestazioni il numero indeterminato di persone in grado di rilevarle sul web.

Ai fini della determinazione della sanzione in concreto applicabile il Collegio ritiene di dover tenere conto delle circostanze del fatto: che ha certamente tratto origine dalla difficoltà di comprendere ed accettare le ragioni della singolare regolamentazione del Trofeo TKL (e, forse, da risposte non del tutto adeguate alle contestazioni direttamente formulate); e che è stato seguito dalla presa di coscienza dell'avvenuto superamento dei limiti del lecito nel rapporto tra licenziati e dalla presentazione di scuse scritte, pienamente accettate dal soggetto offeso (cfr. lettera Sandivasci del 15 marzo 2017: "... Considero chiusa ogni cosa. Le auguro un buon anno sportivo"). Il Collegio ritiene, pertanto, adeguata la sanzione della ammonizione con diffida.

P.Q.M.

il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Leonardo Labbadessa (licenza n. 373738) responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione della ammonizione con diffida.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Così deciso in Roma il 19 aprile 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)